

Servizio agricoltura demanio e patrimonio agro-forestale regionale

MARCA DA BOLLO  
(imposta assolta mediante  
autodichiarazione allegata. Codice  
identificativo N.

Allegato 3)

CONCESSIONE IN USO DI BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE AGRO-FORESTALE REGIONALE DELLA REGIONE UMBRIA TERRENI PER ZONA ADDESTRAMENTO CANI DA BECCACCIA IN COMUNE DI SAN VENANZO LOC. FONDO DELLE SORBARE.

Con la presente Concessione/Contratto da valere a tutti gli effetti di legge, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno 2021, presso la sede della Agenzia Forestale Regionale - Via P. Tuzi, 7 – Perugia;

TRA

1) Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella qualità di Dirigente incaricato dell'Agenzia Forestale Regionale C. F. 94143220542 e partita IVA 03304640547 di seguito chiamato Concedente;

E

2) Il Signor \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ residente a; C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante dell'Associazione \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_; di seguito chiamato Concessionario.

P R E M E S S O C H E:

- la Regione Umbria, con L.R. n. 18 del 23/12/2011, ha istituito l'Agenzia Forestale Regionale di seguito A.Fo.R.;
- L'art. 19 comma 1 lettera a) della legge regionale suddetta, conferisce all'AFoR i compiti relativi alla gestione dei beni agro-forestali appartenenti al demanio ed al patrimonio della Regione Umbria;
- Fanno parte di detti beni i terreni ubicati nel comune di San Venanzo in loc. FONDO DELLE SORBARE distinti al Fg. n. 102 per una superficie di circa Ha. 281,23 già utilizzati a zona addestramento cani da beccaccia e provvisti di tabellazione a tale scopo;

Con Decreto dell'Amministratore Unico n. 48 del 10.02.2014 è stata autorizzata l'Associazione Delegazione Umbria per il triennio 2014/16 all'attività di addestramento cani, su terreni del Demanio Regionale in

## Servizio agricoltura demanio e patrimonio agro-forestale regionale

Comune di San Venanzo individuati al Fg. 120 su circa ha 218,23 in località “fondo delle Sorbare”;

Con Determinazione Dirigenziale n. 299 del 09.02.2017 è stato concesso il rinnovo dell’autorizzazione per Z.A.C. addestramento cani da beccaccia in località “Fondo delle Sorbare” a favore dell’Associazione Beccacciai D’Italia rappresentata dal Sig. Mariotti, per il triennio 2017/19;

Con Determinazione Dirigenziale n. 474 del 20.02.2020 è stato concesso il rinnovo dell’autorizzazione per Z.A.C. addestramento cani da beccaccia in località “Fondo delle Sorbare” a favore dell’Associazione Unione per la beccaccia D’Italia rappresentata dal Sig. Mariotti, per il triennio 2020/22;

Con nota acquisita agli atti dell’Agenzia Forestale Regionale prot. n. 39078 del 26.10.2020, il Sig. Mariotti comunicava la rinuncia alla stipula della concessione per il triennio 2020/22;

Tutto ciò premesso, le parti stipulano quanto segue:

### ART. 1

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### ART. 2 (BENI OGGETTO DELLA CONCESSIONE)

L’Agenzia Forestale Regionale concede in uso a favore del concessionario sopra indicato che accetta alle condizioni che seguono, finalizzata alla costituzione ed esercizio di una zona di addestramento cani da beccaccia, sui terreni siti in loc.tà Fondo delle Sorbare in comune di San Venanzo di proprietà del Demanio Regionale per una superficie di circa ha 281,23;

### ART. 3 (CONDIZIONI PER LA GESTIONE)

La concessione d’uso è finalizzata ad utilizzare i beni oggetto della concessione così come meglio individuati al precedente articolo 2 per la gestione di una Zona di Addestramento Cani da beccaccia di tipo “B” senza sparo.

La gestione dei beni, oggetto della concessione d’uso, si basa sulle seguenti condizioni fondamentali:

1. Obbligo a carico del concessionario/gestore dell’assunzione dei seguenti impegni per tutta la durata della concessione:
2. L’autorizzazione/concessione è subordinata al rispetto da parte del concessionario del regolamento regionale vigente per le zone cinofile nonché al rilascio dell’autorizzazione provinciale ormai di competenza regionale, da richiedere a cura del concessionario e trasmettere per conoscenza a questo ente;

## Servizio agricoltura demanio e patrimonio agro-forestale regionale

3. Che lasci indenni l'Agenzia Forestale Regionale la Regione Umbria ed eventuali concessionari/affittuari presenti all'interno e all'esterno dell'area da danni a persone, cose o animali derivanti dall'attività di addestramento cani;
4. L'attuazione del progetto annuale di monitoraggio della popolazione di beccaccia attraverso la procedura di inanellamento che può prevedere anche il marcaggio satellitare;
5. Al ripristino/sostituzione della tabellazione perimetrale (Z.R.C. tipo B senza sparo);
6. Alla richiesta/rinnovo delle autorizzazioni necessarie per l'utilizzo della zona presso la Regione Umbria;
7. Cauzione definitiva, a garanzia delle obbligazioni contrattuali, in una delle forme previste dalla legge per l'importo corrispondente per due annualità del canone.
8. Di presentare al momento della sottoscrizione della concessione/contratto idonea copertura assicurativa per il rischio derivante da danni a persone, cose o animali stipulata con solida compagnia assicuratrice
9. Che eventuali spese ed interventi di gestione/manutenzione per l'esercizio dell'addestramento siano a carico del dell'Associazione richiedente;
10. Il pagamento del canone annuo di € \_\_\_\_\_ fermo restando il rispetto della regolamentazione prevista per le Z.A.C. di tipo B) da parte della Regione dell'Umbria;
11. Che il pagamento dovrà essere corrisposto anticipatamente entro 30 giorni dalla data di stipula della concessione e così per anno successivo previo adeguamento ISTAT se positivo a partire dal 2° anno;
12. La possibilità di revoca dell'autorizzazione in caso di inadempienza dei pagamenti delle quote o al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento e delle altre normative vigenti.
13. Il concessionario non potrà apportare i miglioramenti anche se compatibili con la natura dei beni e le finalità della concessione senza la previa autorizzazione scritta del concedente; i miglioramenti in ogni caso rimangono di diritto acquisite al patrimonio agroforestale regionale indisponibile senza che il concessionario possa asportarle o pretendere compensi di qualsiasi natura alla fine della concessione se non previamente autorizzati;
14. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria necessari alla fruibilità della struttura non imputabili al concessionario, o nel caso in cui l'intervento costituisca miglioria o innovazione che comporti un effettivo incremento del valore dei beni in concessione e non sia esclusivamente finalizzato a un migliore godimento dei beni da parte del concessionario, previo accordo fra le parti, l'esecuzione degli interventi potrà avvenire:
  - Previo preliminare assenso del concedente ed a cura e spese del concessionario il quale potrà richiedere lo scomputo dal canone concessorio fino alla concorrenza massima dell'80% dell'importo annuo e per un periodo necessario al recupero delle somme investite che però non potrà

## Servizio agricoltura demanio e patrimonio agro-forestale regionale

essere superiore al termine di durata della concessione. Nel caso in cui alla scadenza della concessione tale importo non sia stato completamente recuperato, potrà essere stipulato un nuovo atto di concessione applicando, sul nuovo importo del canone, un ulteriore periodo di scomputo. Le spese sostenute per gli investimenti dovranno essere debitamente giustificate dal concessionario, qualora necessario, dal progetto esecutivo degli interventi, dalle fatture o altri documenti contabili quietanzati.

15. Il concessionario non potrà consentire servitù di qualsiasi genere sui beni oggetto della concessione, né cedere a terzi l'uso o il godimento anche parziale degli stessi - (divieto di sub-concessione o di cessione del contratto di concessione) senza autorizzazione scritta dell'Agenzia.

### ART. 4 (DURATA DELLA CONCESSIONE)

La concessione avrà durata di anni 3 (TRE) decorrenti dalla data del presente atto e scadenza \_\_\_\_\_.

Non è ammesso il rinnovo tacito della stessa.

Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall'A.Fo.R. al concessionario uscente.

### ART. 5 (FACOLTA' DI RECESSO)

L'A.Fo.R. ha facoltà di recedere dal presente contratto di concessione in qualsiasi momento:

1. Quando i beni in oggetto siano interessati da programmi o progetti che prevedono un mutamento della loro destinazione d'uso;
2. Quando ricorra un interesse pubblico che, comunque, consigli all'A.Fo.R. di rientrare in possesso dei beni concessi;
3. Quando la Regione Umbria faccia specifica richiesta al riguardo.

Nel caso in cui L'A.Fo.R. intenda avvalersi della facoltà di recesso, dovrà darne comunicazione scritta al Concessionario, invitandolo a liberare i beni entro un congruo termine, di volta in volta stabilito dall'A.Fo.R. stessa in relazione al tipo di esigenza da soddisfare.

Il Concessionario avrà diritto al rimborso della parte di canone pagato proporzionalmente al periodo di mancato godimento dei beni in uso.

### ART.6 (CANONE ANNUALE E MODALITA' DI PAGAMENTO)

## Servizio agricoltura demanio e patrimonio agro-forestale regionale

Il canone della presente concessione/autorizzazione è stato determinato in misura fissa di € \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_) da pagare entro 30 giorni dalla data della presente, mediante, PAGO-PA raggiungibile sul sito dell'Agenzia [www.afor.umbria.it](http://www.afor.umbria.it) oppure sul conto corrente **IBAN: IT57P0760103000001011367867**.

### ART. 7 (RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO)

Il Concessionario solleva l'A.Fo.R. da qualsiasi responsabilità inerente l'uso dei beni in oggetto, per tutta la durata della concessione.

Egli è costituito custode dei beni dal momento dell'immissione nel possesso.

Qualsiasi danno arrecato dal concessionario o da chi per esso, ai beni concessi in uso e/o alle proprietà limitrofe, nel corso della concessione verrà imputato e addebitato al Concessionario, maggiorato di tutti gli oneri e spese conseguenti.

### ART. 8 ( RISOLUZIONE)

L'inadempienza da parte del Concessionario di uno dei patti contenuti nel presente schema di contratto di concessione produrrà "ipso iure" la sua risoluzione.

Costituiscono espresso motivo di risoluzione, ai sensi dell'art. 1455 C.C. in particolare:

1. Il mancato pagamento del canone annuale alla scadenza pattuita;
2. La sub-concessione o la cessione a terzi del godimento anche parziale dei beni in uso, la cessione del contratto oltre che la costituzione di servitù di qualsiasi genere;
3. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni, nonché l'utilizzo degli stessi in violazione delle modalità di gestione sopra stabiliti;
4. La realizzazione di opere e/o interventi di miglioramento, innovazione addizioni e trasformazioni senza il preventivo consenso scritto dall'A.Fo.R. come sopra stabilito.

### ART. 9 ( IMPOSTA DI BOLLO)

Le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono integralmente ed esclusivamente a carico del concessionario.

### ART. 10 ( MODIFICHE e INTEGRAZIONI)

Ogni modifica e/o integrazione al presente contratto di concessione dovrà avvenire, a pena di nullità, nella forma scritta.

### ART. 11 (INFORMATIVA)

Servizio agricoltura demanio e patrimonio agro-forestale regionale

Il Concessionario dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali che verranno trattati esclusivamente in funzione del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Concedente

Il Concessionario

Dirigente